

Circolare mensile Eutekne

LUGLIO 2018: NOVITÀ 2

1	Novità degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.....	2
2	Beni significativi - Fornitura con posa in opera - Determinazione del valore del bene significativo - Novità della L. 205/2017 - Chiarimenti	3
3	Agevolazioni per gli autotrasportatori - Deduzione forfetaria per il periodo d'imposta 2017 e recupero del contributo al SSN	4
4	Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Cessione del credito - Chiarimenti	5
5	PMI - Transizione verso la "fabbrica intelligente" - Concessione di contributi	7
6	Concordato preventivo - Transazione fiscale - Crediti tributari - Chiarimenti	11
7	Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal terremoto - Effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi	12
8	Gruppo IVA - Modalità di presentazione dell'interpello per l'esclusione o l'inclusione di soggetti passivi nel gruppo	13
9	Fondazioni bancarie - Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato - Concessione di un credito d'imposta	14
10	Somme dovute sugli atti giudiziari - Versamento con il modello F24.....	16
11	Pagamento delle retribuzioni o compensi con mezzi tracciabili dall'1.7.2018 - Ulteriori Chiarimenti.....	17
12	Esercizio dell'attività di "compro oro" - Iscrizione in un apposito registro - Provvedimento attuativo	19
13	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2018.....	21

AGOSTO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....22

1	<p>NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2018 n. 14 ha esaminato le novità in materia di studi di settore e parametri contabili per il periodo d'imposta 2017. Dovrebbe trattarsi dell'ultimo periodo interessato da studi di settore e parametri i quali, dal 2018, saranno sostituiti integralmente e contemporaneamente dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA").</p> <p>Proprio in funzione della predisposizione dei nuovi indici, rispetto ad alcune attività, la presentazione del modello studi è effettuata per la sola acquisizione di dati; in tali casi, gli esiti dell'applicazione degli studi di settore non rilevano ai fini dell'accertamento e restano applicabili, se previsti, i parametri contabili.</p>
1.1	<p>"CORRETTIVI CASSA"</p> <p>Per le imprese in contabilità semplificata, per il 2017, sono stati predisposti appositi "correttivi cassa" con lo scopo di adeguare al nuovo regime di cui all'art. 66 del TUIR i risultati degli studi di settore che sono calcolati da GERICO in base a dati dichiarati per competenza. Tali correttivi non operano per le imprese minori che hanno esercitato l'opzione per il regime delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.</p> <p>Nel dettaglio risultano operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • correttivi agli indici di coerenza relativi ai margini, alla redditività, alla gestione del magazzino e all'utilizzo degli impianti influenzati dal passaggio al regime di cassa; • correttivo strutturale di cassa relativo a ciascuno studio di settore; • correttivo di cassa relativo alle vendite B2B; • correttivo di cassa relativo alle vendite B2PA; • correttivi settoriali di cassa che tengono conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica per il <i>cluster</i> di riferimento; • correttivi di cassa che tengono conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica per territorio. <p>In fase di applicazione, è individuato un coefficiente correttivo complessivo che viene applicato sia al ricavo minimo e puntuale derivante dall'analisi di congruità sia ai maggiori ricavi da normalità economica.</p> <p>L'operatività dei correttivi presuppone l'indicazione del valore delle esistenze iniziali (righe F06, F09, F12, F38) e delle rimanenze finali (righe F07, F10, F13). Tali righe devono essere compilati anche dalle imprese minori che hanno esercitato l'opzione per il regime delle registrazioni IVA, ancorché nei loro confronti i "correttivi cassa" non siano operativi.</p>
1.2	<p>MODIFICHE ALLE COMUNICAZIONI DEI DATI RILEVANTI</p> <p>Dal modello studi 2018 è stato eliminato il quadro V - Ulteriori dati specifici, in quanto le informazioni che erano richieste sono comunque presenti nei quadri dei modelli REDDITI 2018.</p> <p>Con specifico riferimento alle imprese in contabilità semplificata sono state introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sezione del quadro F "Ulteriori informazioni - Imprese in regime di contabilità semplificata" (righe da F41 a F44), in cui fornire informazioni relative all'attività d'impresa strumentali all'operatività dei "correttivi cassa"; • la sezione del quadro Z, composta dai righe da Z901 a Z904, in cui indicare i componenti determinati in conseguenza dell'applicazione della disciplina sul transito dal regime di competenza a quello di cassa (dati che saranno utilizzati in fase di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale).
1.3	<p>ANOMALIE PER L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO</p> <p>Per i contribuenti che applicano lo studio di settore WG68U - Trasporto merci su strada e servizi di trasloco e che hanno optato per il regime delle registrazioni IVA potrebbe verificarsi un'anomalia nel risultato di congruità, dovuta alla possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Conseguentemente, tali contribuenti, annotando nel primo trimestre 2018 le fatture emesse nell'ultimo trimestre del 2017, potrebbero risultare non congrui per il 2017, che rappresenta l'annualità "di passaggio" dal regime di competenza a quello di cassa. Nell'ipotesi in cui si verifichi, l'anomalia potrebbe essere segnalata nel campo "Note Aggiuntive" di GERICO 2018.</p>
<p>2</p>	<p>BENI SIGNIFICATIVI - FORNITURA CON POSA IN OPERA - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL BENE SIGNIFICATIVO - NOVITÀ DELLA L. 205/2017 - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la circ. 12.7.2018 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IVA dei c.d. "beni significativi" impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, soffermandosi, in particolare, sulle novità introdotte dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 19 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p>
<p>2.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488, le forniture di beni che costituiscono una parte significativa delle forniture effettuate nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31 co. 1 lett. a), b), c) e d) della L. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono soggette all'aliquota IVA del 10% soltanto fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, mentre sul valore residuo si applica l'aliquota IVA ordinaria.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che i beni si qualificano come "significativi" quando il relativo valore è superiore alla metà di quello del corrispettivo pattuito per l'intervento di recupero.</p>
<p>2.2</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA</p> <p>Secondo quanto chiarito dalla circ. 15/2018, la disciplina in materia di "beni significativi", di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Invece, per gli interventi "pesanti" (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), l'aliquota IVA del 10% si applica in forza delle disposizioni più favorevoli di cui ai n. 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.</p>
<p>2.3</p>	<p>PARTI STACCATE DEI BENI SIGNIFICATIVI</p> <p>Se l'intervento di recupero non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sola sostituzione di una componente staccata del bene stesso (già installato), il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi e assoggettato alla relativa aliquota IVA. Si fornisce l'esempio della sostituzione del bruciatore della caldaia già installata.</p> <p>La circ. 15/2018 chiarisce, inoltre, che devono considerarsi funzionalmente autonomi rispetto agli infissi (e dunque non concorrono alla base imponibile del bene significativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (es. scuri o veneziane); • le zanzariere; • le inferriate o grate di sicurezza. <p>Costituisce eccezione l'ipotesi in cui le tapparelle e le zanzariere risultino strutturalmente integrate negli infissi.</p>
<p>2.4</p>	<p>VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI</p> <p>Con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi, la circ. 15/2018 precisa che, se il bene è prodotto dal prestatore che esegue l'intervento di recupero, il relativo valore coincide con quello del costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene.</p> <p>In particolare, il costo di produzione, che non può essere inferiore a quello delle materie prime e della manodopera impiegata, va determinato tenendo conto del principio contabile OIC 13, secondo cui assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione (es. ammortamento di beni materiali e immateriali, manutenzioni e riparazioni), escludendo, invece, i costi generali e amministrativi, nonché i costi di distribuzione.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Se invece il bene è prodotto da un soggetto diverso dal prestatore del servizio, il relativo valore non può essere inferiore a quello d'acquisto.</p> <p>Nel costo di produzione o nel costo di acquisizione presso terzi non può in ogni caso essere computato il c.d. "mark-up", ossia il margine aggiunto dal prestatore per determinare il prezzo finale di cessione del bene al cliente.</p>
<p>2.5</p>	<p>MODALITÀ DI FATTURAZIONE</p> <p>Nell'ambito della fattura emessa per l'intervento di recupero, il valore dei beni significativi deve essere indicato distintamente rispetto al valore complessivo dell'operazione, anche quando l'operazione sia interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%.</p> <p>In caso di interventi complessi, comprensivi dell'installazione di più beni significativi, il prestatore deve indicare separatamente il corrispettivo dell'intervento e il valore dei beni significativi forniti, riportando il valore di ciascun bene ovvero il valore complessivo di tutti i beni significativi.</p>
<p>2.6</p>	<p>DECORRENZA DELLA DISCIPLINA</p> <p>Poiché la norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, viene chiarito che devono essere abbandonate le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in esame. La disposizione non incide, però, sui rapporti esauriti.</p> <p>Sono fatti salvi eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi, emissione di fatture prive dei dati previsti in forza della norma) tenuti fino alla data della sua entrata in vigore (1.1.2018).</p>
<p>3</p>	<p>AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017 E RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN</p>
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risorse disponibili, con il comunicato stampa 16.7.2018 n. 112, ha reso note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure, per il periodo d'imposta 2017, delle deduzioni forfettarie previste a favore degli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, che diminuiscono rispetto a quelle stabilite per il periodo d'imposta 2016; • la proroga per il 2018 del recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale pagato sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.
<p>3.1</p>	<p>DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE</p> <p>Con riferimento alla deduzione forfettaria prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 co. 652 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata prevista un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, annullando quindi la previgente distinzione della misura della deduzione in relazione ai trasporti regionali o extra-regionali.</p> <p>Pertanto, per il periodo d'imposta 2017 è prevista una deduzione forfettaria per le spese non documentate in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38,00 euro (rispetto ai 51,00 euro per il periodo d'imposta 2016), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa; • 13,30 euro (rispetto ai 17,85 euro per il periodo d'imposta 2016), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). <p>La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.</p> <p>Indicazione nella dichiarazione dei redditi</p> <p>Come chiarito dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 16.7.2018 n. 85, la deduzione forfettaria deve essere riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria) e RG (contabilità semplificata) dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • nel rigo RF55, i codici 43 e 44; • nel rigo RG22, i codici 16 e 17. <p>I suddetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e a quella per i trasporti oltre tale ambito.</p>
<p>3.2</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI "TASSA SALUTE"</p> <p>Analogamente agli scorsi anni, le imprese di autotrasporto merci, in conto terzi e in conto proprio, possono recuperare nel 2018, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2017 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo "6793".</p>
<p>4</p>	<p>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - CESSIONE DEL CREDITO - CHIARIMENTI</p> <p>Con la circ. 23.7.2018 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di cedere la detrazione spettante a seguito di interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus"); • adozione di misure antisismiche (c.d. "sismabonus"). <p>In relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, i chiarimenti integrano quelli forniti con la precedente circ. 18.5.2018 n. 11 (si veda la Circolare Mensile di maggio 2018).</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 25.7.2018 n. 58 sono invece stati istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti ricevuti.</p>
<p>4.1</p>	<p>CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, ai sensi dei co. 2-ter e 2-sexies dell'art. 14 del DL 4.6.2013 n. 63 come da ultimo modificati dalla legge di bilancio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. <p>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi; • ovvero ad altri soggetti privati. <p>Come chiarito dalla circ. 11/2018, i "soggetti privati" ai quali il credito può essere ceduto possono essere, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti), sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.</p> <p>Al riguardo, la circ. 17/2018 chiarisce ulteriormente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete; restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di imprese; • nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore

<p><i>segue</i></p>	<p>di quest'ultimo o del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi; • il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva (si ricorda che la precedente circ. 11/2018 ha precisato che l'ulteriore cessione del credito deve essere limitata a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto alla detrazione).
<p>4.2</p>	<p>CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che la formulazione delle norme per l'individuazione dei soggetti cessionari è sostanzialmente identica, ha esteso i chiarimenti contenuti nella circ. 11/2018 e nella stessa circ. 17/2018 alle cessioni delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dall'1.1.2017 e relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali degli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità, che danno diritto alla detrazione "maggiorata" del 75% o 85% (art. 16 co. 1-<i>quinquies</i> del DL 63/2013, le cui modalità di cessione del credito sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572); • all'acquisto dell'unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, situati nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519; in tal caso, a seconda che a seguito degli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi, la detrazione fiscale spetta nella misura del 75% o dell'85% (art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013). <p>Rimane fermo, tuttavia, che per gli interventi antisismici sopraelencati il credito non può essere ceduto a istituti di credito e a intermediari finanziari.</p>
<p>4.3</p>	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI CREDITI RICEVUTI</p> <p>Il credito ceduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere ripartito in 5 rate annuali di pari importo (se riferito al "sismabonus"), ovvero in 10 rate annuali di pari importo (se riferito all'"ecobonus"); • può essere utilizzato dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Codici tributo</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle rate annuali dei crediti ceduti, con la ris. Agenzia delle Entrate 25.7.2018 n. 58 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6890"; denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni"; • "6891", denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 16, comma 1-<i>quinquies</i>, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni". <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati";

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”. <p>Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dall’1.1.2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019” e così via.</p> <p>La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.</p> <p>Esclusione dal limite annuo delle compensazioni</p> <p>Le compensazioni in esame non rientrano nel limite annuo delle compensazioni con il modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (pari a 700.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili).</p>
<p>5</p>	<p>PMI - TRANSIZIONE VERSO LA “FABBRICA INTELLIGENTE” - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</p>
	<p>Con il DM 9.3.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.7.2018 n. 164, è stata prevista la concessione di contributi per sostenere la realizzazione di investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; • la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”.
<p>5.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dal regolamento della Commissione europea n. 651/2014 e dal DM 18.4.2005; • i “liberi professionisti”, intesi come coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente all’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. o delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui all’art. 1 co. 2 della L. 14.1.2013 n. 4. <p>Per accedere alle agevolazioni, le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso. <p>Tali requisiti devono essere posseduti, alla data di presentazione della domanda:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • anche dai “liberi professionisti” iscritti agli Ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della L. 14.1.2013 n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge; • ove compatibili in ragione della loro forma giuridica. <p>Esclusioni</p> <p>Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni in esame le PMI e i “liberi professionisti”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001; • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della domanda; • che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, come individuata dal regolamento della Commissione europea n. 651/2014.
<p>5.2</p>	<p>PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI</p> <p>I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con esclusione del settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; • che consentano l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. <p>Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente; • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia o Sicilia; • prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000,00 euro e non superiori a 3.000.000,00 di euro; • essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda; • prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi; • essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della Regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, alla loro sostituzione. In ogni caso,

<p><i>segue</i></p>	<p>l'attività economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle suddette Regioni.</p>
<p>5.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli artt. 2423 ss. c.c., che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei suddetti programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; • essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; • essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento; • essere conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020; • essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA <i>Credit Transfer</i> ovvero ricevute bancarie (RI. BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; • qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento; • nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento. <p>Contratti "chiavi in mano"</p> <p>I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano":</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni, depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura; • fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale. <p>Esclusioni</p> <p>Non sono ammesse le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; • connesse a commesse interne; • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; • per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; • per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili; • relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • imputabili a imposte e tasse; • inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma; • correlate all'acquisto di mezzi targati; • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.
<p>5.4</p>	<p>AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI</p> <p>Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75%, così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%; • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%. <p>Divieto di cumulo</p> <p>Le agevolazioni in esame non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento comunitario "de minimis" (reg. 1407/2013).</p>
<p>5.5</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e della formazione di un'apposita graduatoria; • fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. <p>I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico.</p>
<p>5.6</p>	<p>EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni sono erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; • a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a titoli di spesa inerenti alla realizzazione del programma di investimento.
<p>5.7</p>	<p>ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>L'impresa beneficiaria è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità; nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA <i>Credit Transfer</i> o con ricevute bancarie (RI.BA.); • tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento; • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; • garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codifica-

<p><i>segue</i></p>	<p>zione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del DLgs. 6.9.2011 n. 159, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento.
<p>5.8</p>	<p>REVOCA L'assenza dei previsti requisiti o il mancato rispetto delle previste disposizioni determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.</p>
<p>6</p>	<p>CONCORDATO PREVENTIVO - TRANSAZIONE FISCALE - CREDITI TRIBUTARI - CHIARIMENTI</p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2018 n. 16 ha esaminato l'evoluzione giurisprudenziale e le modifiche normative riguardanti il trattamento del credito IVA e delle ritenute nell'ambito, essenzialmente, della procedura di concordato preventivo. Di seguito si riportano i principali aspetti trattati nella circolare.</p>
<p>6.1</p>	<p>GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DEL CREDITO IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO L'art. 1 co. 81 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha modificato l'art. 182-ter del RD 267/42 al fine di permettere una generale falcidia dell'IVA e delle ritenute nella transazione fiscale. Prima che intervenisse la predetta modifica normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata ammessa la falcidia del credito IVA nell'ambito del concordato preventivo senza transazione fiscale, qualora un esperto indipendente attesti che tale credito non sarebbe soddisfatto in misura maggiore in caso di fallimento (cfr. Corte di Giustizia 7.4.2016 causa C-546/14); tale principio, ha precisato l'Agenzia delle Entrate, vale anche per il concordato preventivo con continuità aziendale oltre che per quello liquidatorio; • è stata affermata, invece, l'intangibilità del credito IVA in relazione alla proposta di concordato preventivo accompagnata da transazione fiscale (cfr. Cass. SS.UU. 27.12.2016 n. 26988 e 13.1.2017 n. 760). <p>Sulla base di quanto descritto, la circ. 16/2018 ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in assenza della transazione fiscale e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, è legittima la proposta di falcidia dell'IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo non ancora votate al 7.4.2016 (data nella quale è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-546/14); • in presenza della transazione fiscale, i limiti alla falcidia devono intendersi superati per le procedure avviate, ma non ancora votate, all'1.1.2017 (data di entrata in vigore della modifica all'art. 182-ter del RD 267/42 apportata dalla L. 232/2016).
<p>6.2</p>	<p>GIURISPRUDENZA SUL TRATTAMENTO DELLE RITENUTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO Con riguardo alle ritenute operate e non versate, la circ. 16/2018 ha rilevato che nel concordato preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non accompagnato dalla transazione fiscale, è stata ammessa la possibilità di falcidia del predetto credito sulla base delle medesime argomentazioni esposte dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1337); • accompagnato dalla transazione fiscale, l'intangibilità di tali crediti deve ritenersi superata anche per le procedure la cui proposta non sia ancora stata votata all'1.1.2017, tenuto conto della modifica normativa apportata dalla L. 232/2016.
<p>6.3</p>	<p>GIURISPRUDENZA SUI RAPPORTI FRA CONCORDATO PREVENTIVO E REATI PER OMESSO VERSAMENTO La circ. 16/2018 ha richiamato la sentenza della Cassazione 17.11.2017 n. 52542, secondo la quale, tenuto conto che è venuto meno l'obbligo di pagamento integrale dell'IVA, il reato previsto dall'art. 10-ter del DLgs. 74/2000 non sussiste se l'omesso versamento dell'IVA si è verificato dopo l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.</p>

<p>6.4</p>	<p>MODIFICHE APPORTATE DAL DL 83/2015 E DALLA L. 232/2016</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in assenza di una disposizione che stabilisca la decorrenza, la nuova formulazione dell'art. 182-ter del RD 267/42 prevista dall'art. 1 co. 81 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) si deve ritenere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutti i procedimenti avviati dall'1.1.2017; • ai procedimenti la cui proposta non è stata ancora votata o sottoscritta per adesione alla predetta data. <p>La circolare ha esaminato, inoltre, le modifiche apportate dal DL 83/2015 e dalla L. 232/2016 alla disciplina delle procedure concorsuali applicabili alle imprese in crisi. A titolo esemplificativo, con riguardo al trattamento dei crediti tributari e alla domanda di concordato preventivo, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, il debitore deve specificare necessariamente nella proposta di concordato preventivo il trattamento degli stessi; • tutti i crediti tributari sono falcidiabili, ferme restando le garanzie previste dall'art. 160 del RD 267/42 (fra le quali, l'attestazione di un professionista terzo e indipendente da cui risulti che la proposta concordataria è più soddisfacente per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa del fallimento).
<p>7</p>	<p>SOGGETTI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO COLPITI DAL TERREMOTO - EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI SOSPESI</p> <p>L'art. 48 del DL 17.10.2016 n. 189 conv. L. 15.12.2016 n. 229, e successive modifiche, ha disposto, tra l'altro, la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle date del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017; • per il periodo compreso tra le citate date degli eventi sismici e fino: <ul style="list-style-type: none"> – al 30.11.2017, per i versamenti fiscali dovuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole; – al 31.12.2017, per i versamenti fiscali dovuti dai soggetti diversi dai precedenti; – al 30.9.2017, per i versamenti contributivi. <p>Inoltre, i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni terremotati, non dovevano operare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73; • a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2017. <p>Con l'art. 1 del DL 29.5.2018 n. 55, conv. L. 24.7.2018 n. 89, sono stati ulteriormente modificati i termini e le modalità di effettuazione dei suddetti versamenti sospesi, esclusi quelli fiscali dovuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole.</p>
<p>7.1</p>	<p>VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE NEL 2017</p> <p>Per effetto del DL 55/2018 convertito, i contribuenti che hanno beneficiato della non effettuazione delle ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017, devono provvedere al loro versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 16.1.2019; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2019. <p>Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p>
<p>7.2</p>	<p>EFFETTUAZIONE DEGLI ALTRI VERSAMENTI FISCALI SOSPESI</p> <p>Per effetto del DL 55/2018 convertito, i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>o di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole devono provvedere al versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei tributi non versati per effetto delle previste sospensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 16.1.2019; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2019. <p>Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p> <p>Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole</p> <p>I soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole dovevano invece effettuare i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.12.2017, in unica soluzione; • potendo chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.
<p>7.3</p>	<p>EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI</p> <p>Per effetto del DL 55/2018 convertito, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nei previsti periodi di sospensione, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.1.2019; • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019. <p>Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, le somme da versare possono essere trattenute dal sostituto d'imposta.</p>
<p>8</p>	<p>GRUPPO IVA - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'INTERPELLO PER L'ESCLUSIONE O L'INCLUSIONE DI SOGGETTI PASSIVI NEL GRUPPO</p>
	<p>Con la ris. 10.7.2018 n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione delle istanze di interpello finalizzate all'esclusione o all'inclusione di soggetti passivi all'interno di un Gruppo IVA.</p>
<p>8.1</p>	<p>REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA</p> <p>In base alla disciplina di cui agli artt. 70-bis - 70-duodecies del DPR 633/72, è possibile considerare più soggetti giuridicamente indipendenti alla stregua di un unico soggetto passivo d'imposta.</p> <p>L'opzione per la costituzione del Gruppo può essere esercitata, ai sensi dell'art. 70-quater del DPR 633/72, da soggetti passivi IVA stabiliti in Italia tra i quali ricorrano congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un vincolo finanziario (rapporto di controllo, diretto o indiretto, fra i soggetti passivi oppure sottoposizione al comune controllo, diretto o indiretto, del medesimo soggetto); • un vincolo economico (svolgimento di un'attività principale dello stesso genere, di attività complementari o interdipendenti oppure che avvantaggiano uno o più dei soggetti passivi); • un vincolo organizzativo (coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti passivi). <p>Poiché l'istituto si basa sul principio "all in, all out", l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrono congiuntamente i suddetti vincoli.</p> <p>Si ricorda che, per usufruire del regime del Gruppo IVA a partire dall'1.1.2019, è necessario esercitare l'opzione entro il 15.11.2018 (art. 7 del DM 6.4.2018).</p>
<p>8.2</p>	<p>SUPERAMENTO DELLE PRESUNZIONI DI SUSSISTENZA O INSUSSISTENZA DEI VINCOLI</p> <p>In presenza del vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo (art. 70-ter co. 4 del DPR 633/72).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Il vincolo economico si presume in ogni caso insussistente, invece, per i soggetti con riguardo ai quali il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi di recupero di crediti o derivanti dalla conversione in nuove azioni di crediti verso imprese in temporanea difficoltà di cui all'art. 113 co. 1 del TUIR (art. 70-ter co. 6 del DPR 633/72).</p> <p>Entrambe le presunzioni sopra richiamate possono essere vinte dai soggetti che ne subiscono i correlati effetti di inclusione ovvero di esclusione dal Gruppo, presentando apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000.</p> <p>Tale istanza può essere ricondotta nella categoria degli interpelli probatori, ai quali l'Amministrazione finanziaria fornisce risposta entro 120 giorni dalla presentazione.</p>
<p>8.3</p>	<p>DUPLICE SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA</p> <p>In base a quanto chiarito dalla ris. 54/2018, sono legittimati a presentare l'istanza d'interpello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto passivo rispetto al quale si vuole dimostrare l'insussistenza del vincolo economico od organizzativo, ovvero la sussistenza del vincolo economico; • il rappresentante del Gruppo IVA costituito o ancora da costituire. <p>Per la regolare presentazione dell'istanza è richiesta la duplice sottoscrizione, da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia del rappresentante del Gruppo IVA (costituendo o costituito); • che del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. <p>La duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione di un Gruppo IVA, che solo il rappresentante può fornire.</p> <p>Tuttavia, pur in presenza della sottoscrizione del solo membro del Gruppo IVA interessato, si considerano valide le istanze presentate fino al 10.7.2018 (data di pubblicazione della ris. 54/2018).</p>
<p>8.4</p>	<p>EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'INTERPELLO</p> <p>Si precisa che la presentazione dell'istanza di interpello non obbliga il rappresentante del futuro Gruppo IVA all'esercizio dell'opzione.</p>
<p>8.5</p>	<p>PRESENTAZIONE DI UN'UNICA ISTANZA</p> <p>Per l'espunzione di più soggetti passivi da uno stesso Gruppo IVA o per l'inclusione nel medesimo è ammessa la presentazione di un'unica istanza d'interpello.</p> <p>In tal caso, le istanze devono essere sottoscritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal rappresentante del Gruppo (costituendo o costituito); • da ciascuno dei membri per i quali si intende fornire la prova contraria dell'operatività delle presunzioni di cui ai co. 4 e 6 dell'art. 70-ter del DPR 633/72.
<p>9</p>	<p>FONDAZIONI BANCARIE - FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA</p>
	<p>L'art. 62 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore), al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), ha istituito il Fondo unico nazionale (FUN):</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64; • alimentato da contributi delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al DLgs. 17.5.99 n. 153, da versare entro il 31 ottobre di ogni anno, che comportano il riconoscimento, in capo alle stesse, di un corrispondente credito d'imposta. <p>In attuazione di tale disciplina, con il DM 4.5.2018 n. 56 (pubblicato sulla G.U. 16.7.2018 n. 163) sono state stabilite le modalità di riconoscimento e di fruizione del suddetto credito d'imposta.</p>
<p>9.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni bancarie, di cui al DLgs. 17.5.99 n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • versamenti il Fondo unico nazionale (FUN), ai sensi dell'art. 62 del DLgs. 117/2017; • a decorrere dall'anno 2018.
<p>9.2</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura massima del 100%, rilevano i versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31 ottobre di ciascun anno; • fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.
<p>9.3</p>	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'Organismo nazionale di controllo (ONC) trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali ha preventivamente verificato l'effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziante e l'ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall'ONC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rende nota annualmente, con proprio provvedimento, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante; • comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile.
<p>9.4</p>	<p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto; • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà istituito il codice tributo, da indicare nel modello F24, per la fruizione del credito d'imposta; • saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. <p>Esclusione dai limiti alla compensazione</p> <p>Il credito d'imposta non è soggetto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); • limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).
<p>9.5</p>	<p>INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il credito d'imposta deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto; • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
<p>9.6</p>	<p>CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni bancarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che sia intervenuta la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della percentuale di credito d'imposta riconosciuto; • a intermediari bancari, finanziari e assicurativi; • nel rispetto delle disposizioni sulla cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 ss. c.c.; • in esenzione dall'imposta di registro. <p>L'avvenuta cessione deve essere comunicata all'ONC per la successiva notifica all'Agenzia delle Entrate della variazione del beneficiario.</p>

segue	I soggetti cessionari possono utilizzare il credito ricevuto alle medesime condizioni applicabili al cedente.
10	SOMME DOVUTE SUGLI ATTI GIUDIZIARI - VERSAMENTO CON IL MODELLO F24
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 9.7.2018 n. 143035, ha esteso l'utilizzo del modello F24 anche per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti dell'Autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tale estensione viene disposta in un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti.</p>
10.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano in relazione all'assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni ed accessori, richiesti dall'Agenzia delle Entrate in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione degli atti dell'Autorità giudiziaria, come disciplinata dall'art. 37 del DPR 131/86; • agli atti (non registrati) enunciati nei medesimi atti dell'Autorità giudiziaria soggetti a registrazione. <p>Si tratta, ad esempio, degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.</p>
10.2	<p>DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti dell'Autorità giudiziaria emessi dal 23.7.2018.</p> <p>Per gli atti dell'Autorità giudiziaria emessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 22.7.2018, il pagamento dell'imposta di registro avviene con il "vecchio" modello F23; • dal 23.7.2018, è utilizzabile per il pagamento dell'imposta di registro il modello F24, ma sono ritenuti ancora validi anche i pagamenti effettuati con il modello F23, fino al 31.12.2018. <p>I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.</p> <p>Dall'1.1.2019, le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate sugli atti giudiziari saranno pagabili solo con il modello F24.</p>
10.3	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2018 n. 57, ha istituito il codice tributo "AAGG" denominato "Registrazione atti giudiziari - somme liquidate dall'ufficio", per consentire, con un'unica operazione, il versamento mediante il modello F24 di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici della stessa Agenzia.</p> <p>Versamento parziale delle somme richieste</p> <p>Nell'eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo, istituiti o ridenominati con la suddetta risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "A196", denominato "Atti giudiziari - Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio"; • "A197", denominato "Atti giudiziari - Sanzione imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio"; • "A140", ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio"; • "A141", ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio";

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “A146”, ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”; • “A148”, ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”; • “A149”, ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall’ ufficio”; • “A152”, ridenominato “Atti giudiziari e Successioni - Interessi - somme liquidate dall’ufficio”. <p>Spese di notifica dell’atto</p> <p>Per il versamento delle spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici si utilizza il codice tributo “9400”, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”.</p>
<p>10.4</p>	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Il versamento delle somme in parola può essere effettuato utilizzando il modello F24 precompilato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio.</p> <p>Utilizzo del modello F24 non precompilato</p> <p>Nel caso in cui non venga utilizzato il suddetto modello precompilato, in sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singolo atto giudiziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il pagamento; • il codice tributo “AAGG” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, dei dati presenti nel modello precompilato. <p>Versamento parziale delle somme richieste</p> <p>Se si effettua il versamento solo di una quota dell’importo complessivamente richiesto, in sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sopra indicati devono essere esposti nella sezione “Erario”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; • riportando, negli appositi campi, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati dall’Agenzia delle Entrate.
<p>11</p>	<p>PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O COMPENSI CON MEZZI TRACCIABILI DALL’1.7.2018 - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>L’art. 1 co. 910 - 914 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili; • a partire dall’1.7.2018. <p>L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 4.7.2018 n. 5828, ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo, che integrano quelli forniti con la precedente nota 22.5.2018 n. 4538.</p>
<p>11.1</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>L’obbligo in questione si applica ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. <i>part time</i> o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale); • rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa; • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

<p><i>segue</i></p>	<p>Eccezioni</p> <p>L'obbligo in esame non si applica ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni; • rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. <p>Secondo l'Ispettorato Nazionale del lavoro (nota 22.5.2018 n. 4538) devono ritenersi esclusi dall'obbligo di tracciabilità anche i pagamenti dei compensi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • borse di studio; • tirocini; • rapporti autonomi di natura occasionale.
<p>11.2</p>	<p>STRUMENTI TRACCIABILI</p> <p>Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, attraverso una banca o un ufficio postale, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; • strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito); • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. <p>Ne deriva, pertanto, il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.</p> <p>Carte di credito prepagate</p> <p>L'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 4.7.2018 n. 5828, ha chiarito che rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" ammessi il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.</p> <p>Soci di cooperative che sono anche finanziatori</p> <p>In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano altresì "prestatori", cioè che intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale, la suddetta nota 5828/2018 ha ritenuto conforme alla <i>ratio</i> della norma anche il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore"; • il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'ufficio paghe e sia attestato dall'ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.
<p>11.3</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO E CONDOTTE RILEVANTI</p> <p>Al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.</p> <p>Con la nota 22.5.2018 n. 4538, l'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) aveva chiarito che, dal punto di vista della condotta, le ipotesi in cui la violazione dell'obbligo in questione si verifica sono due, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es. revoca del bonifico o annullamento dell'assegno prima dell'incasso); in tal caso, infatti, si evidenzia uno scopo elusivo posto in essere dal datore di lavoro/committente. <p>Pertanto, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine.</p> <p>Ai fini della contestazione dell'illecito al trasgressore, l'Ispettorato Nazionale del lavoro precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/81 e al DLgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 124/2004, dal momento che si tratta di un illecito non materialmente sanabile, in quanto il pagamento è già stato effettuato con modalità difformi; ciò comporta la determinazione della sanzione nella misura ridotta pari ad un terzo della sanzione massima prevista (art. 16 della L. 689/81).</p> <p>Con la successiva nota 4.7.2018 n. 5828, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione della sanzione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione; • il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta invece l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per le quali si è protratto l'illecito. <p>Ad esempio, qualora la violazione si sia protratta per due mensilità in relazione a quattro lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 (riduzione ad un terzo) sarà pari a:</p> $5.000,00 \text{ euro} / 3 \times 2 = 3.333,33 \text{ euro}$ <p>La medesima sanzione sarà applicabile qualora i lavoratori interessati dalla violazione (sempre per due mensilità) siano in numero minore o maggiore di quattro.</p>
<p>12</p>	<p>ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "COMPRO ORO" - ISCRIZIONE IN UN APPOSITO REGISTRO - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p>
	<p>Con il DLgs. 25.5.2017 n. 92 sono state emanate disposizioni per l'esercizio dell'attività di "compro oro", al fine di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati; • la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. <p>In particolare, l'art. 3 del suddetto DLgs. 92/2017 stabilisce che l'esercizio dell'attività di "compro oro" sia riservata agli operatori iscritti in un apposito registro istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).</p> <p>In attuazione di tale disposizione, con il DM 14.5.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 2.7.2018 n. 151) sono stati stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di iscrizione nel registro degli operatori "compro oro"; • i criteri per la determinazione del contributo di iscrizione per la tenuta del registro; • le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori "compro oro".
<p>12.1</p>	<p>ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI "COMPRO ORO"</p> <p>I soggetti interessati devono richiedere l'iscrizione nel registro degli operatori "compro oro":</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del relativo portale (www.organismo-am.it), previa registrazione; • allegando la prevista documentazione.

<p>segue</p>	<p>L'OAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la regolarità e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata; • dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori "compro oro"; • in caso di iscrizione, assegna all'iscritto un codice identificativo unico. <p>Iscrizione entro il 2.10.2018 per i soggetti già operativi</p> <p>I soggetti interessati già operativi dovranno presentare istanza di iscrizione nel registro entro 30 giorni dalla data del suo avvio.</p> <p>L'OAM, con il comunicato stampa del 30.7.2018, ha reso noto che il registro sarà operativo dal 3.9.2018.</p> <p>I soggetti già operativi dovranno quindi presentare l'istanza di iscrizione entro il 2.10.2018.</p> <p>Comunicazione delle successive variazioni</p> <p>Gli operatori "compro oro" devono comunicare le variazioni dei dati indicati ai fini dell'iscrizione nel registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 10 giorni dall'intervenuta variazione; • ai fini della loro annotazione nel registro.
<p>12.2</p>	<p>CONTRIBUTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI "COMPRO ORO"</p> <p>Al fine di coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro degli operatori "compro oro" è previsto un apposito contributo.</p> <p>L'OAM, ai fini della determinazione del suddetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa dell'operatore che svolge l'attività di "compro oro", nonché dello svolgimento dell'attività in via prevalente o secondaria; • può stabilire, a carico di ciascun operatore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima. <p>Con la circ. 26.7.2018 n. 30, l'OAM ha approvato le misure del contributo in esame da corrispondere per la prima iscrizione, al momento di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro.</p> <p>Il versamento di tale contributo deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con bonifico sul conto corrente intestato a "OAM ASSOCIAZIONE", IBAN IT42M0200805181000105318357; • indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato. <p>Mediante un successivo provvedimento sarà invece determinato l'ammontare del contributo dovuto per le annualità di iscrizione successive alla prima, sulla base del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, nonché le relative modalità di versamento.</p> <p>Mancato versamento dei contributi</p> <p>Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore "compro oro" nel registro.</p>
<p>12.3</p>	<p>SANZIONI</p> <p>Svolgimento dell'attività di "compro oro" senza iscrizione nel registro</p> <p>Chiunque svolge l'attività di "compro oro", in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori "compro oro", è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro (art. 8 del DLgs. 92/2017).</p> <p>Violazione degli obblighi di comunicazione al registro</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 92/2017, agli operatori "compro oro" che non ottemperano</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>agli obblighi di comunicazione delle variazioni dei dati indicati ai fini dell'iscrizione nel registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500,00 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500,00 euro.</p>
<p>13</p>	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2018</p>
	<p>In relazione al secondo semestre 2018, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.8.2018	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare, entro le ore 14.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2017; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 28.5.2018 ed entro le ore 14.00 del 20.6.2018.
20.8.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2018 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2018 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2017 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2018 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2018 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2017 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2018 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2018	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2017; • primo acconto dei contributi per l'anno 2018. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versa-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		mento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2018	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2017; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2018. Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2018	Versamento saldo IVA 2017	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2017, risultante dal modello IVA 2018, se non effettuato entro il 16.3.2018 o il 2.7.2018, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2018 (fino al 2.7.2018) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 3.7.2018 - 20.8.2018. Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017 (modello IVA 2018): <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2018; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
20.8.2018	Versamento IVA da studi di settore	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).
20.8.2018	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2018, oppure che non devono approvare il bilan-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		cio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2018	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.8.2018 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
20.8.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
20.8.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio non è di almeno 500,00 euro.</p>
20.8.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2018	Versamento IVA secondo trimestre 2018	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2018; versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2018	Versamento IVA secondo trimestre 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2018; versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
20.8.2018	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2018.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
20.8.2018	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018; con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2018.
20.8.2018	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 al 31.12.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; per i quali non siano state operate ritenute. <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2018	Presentazione domande per lo "sport bonus"	<p>Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "sport bonus"), possono iniziare a presentare la relativa domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • inviando l'apposito modello a mezzo posta elettronica all'indirizzo <i>ufficiospo@pec.governo.it</i>. <p>Le domande possono essere presentate fino al 19.9.2018.</p> <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
27.8.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di luglio 2018, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di luglio 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.8.2018	Versamenti imposte da modello REDDITI 2018 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2018	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2017; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2018. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.8.2018	Versamento IVA da studi di settore	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
30.8.2018	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2018, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2018 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.8.2018	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.8.2018 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.8.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.8.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018:</p>

AGOSTO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.